

## **Modifiche legislative ai nuovi tipi di società a responsabilità limitata: la nuova s.r.l. semplificata e la nuova s.r.l. con capitale sociale inferiore a 10 mila euro**

Nei numeri di maggio e giugno scorso de “La Rivista” sono stati analizzati i tratti salienti di due nuovi “tipi” di società a responsabilità limitata, introdotti dal legislatore italiano con le leggi di conversione dei cosiddetti “Decreti Sviluppo” e “Decreto Crescita”, ossia la “società a responsabilità limitata semplificata” (“s.r.l.s.”) e la “società a responsabilità limitata a capitale ridotto” (“s.r.l.c.r.”).

L'intento del legislatore era stato quello di facilitare lo *start up* di iniziative economiche soprattutto da parte di giovani imprenditori.

Le caratteristiche principali delle s.r.l.s. risiedevano difatti (i) nella necessità che la società fosse costituita da persone fisiche di età inferiore ai 35 anni, (iii) nell'obbligo di utilizzare un modello di statuto standard predisposto con decreto del Ministero della Giustizia, ed in generale un tipo societario semplificato, con la conseguente riduzione dei costi di costituzione, e (iii) nella necessità che gli amministratori fossero scelti solo tra soci.

Quanto alle s.r.l.c.r., a differenza delle s.r.l.s., queste (i) potevano essere costituite solo da persone fisiche di età superiore ai 35 anni, (ii) non era previsto un modello “rigido” di statuto, e (iii) gli amministratori potevano essere anche non-soci.

Per entrambi i tipi di società il capitale sociale doveva essere compreso tra euro 1 ed euro 9.999,99 (ricordo che il capitale sociale minimo obbligatorio previsto per le s.r.l. “ordinarie” è di euro 10.000).

È di tutta evidenza che i due tipi societari, così come inizialmente congegnati dal legislatore, presentavano molte (forse troppe) somiglianze, e che l'unica vera differenza era costituita dal requisito dell'età massima dei soci, che ha sollevato sin dall'inizio non pochi problematiche in relazione (a) alla sorte della società al raggiungimento della soglia massima di età dei soci, e (b) all'effettiva utilità della s.r.l.s.

È stato obiettato, tra le altre cose, che se l'intento del legislatore era stato quello di facilitare lo *start up* di nuove iniziative economiche, in realtà tale facilitazione era stata ingiustamente limitata ai soli infra-trentacinquenni, dimenticando altre categorie di persone ugualmente meritevoli di incentivo all'attività di impresa, come le donne, i disoccupati, ecc..

Il legislatore ha quindi fatto uno “*step back*”, e con la legge 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (il “Decreto Lavoro”), ha (1) riformato la s.r.l.s., in particolare eliminando il requisito dell'età minima dei 35 anni per i soci, e (2) eliminato la s.r.l.c.r. dall'ordinamento giuridico, e previsto al suo posto, dalle “macerie” della s.r.l.c.r., un nuovo tipo (o meglio sotto-tipo) di s.r.l. che consiste semplicemente in una “s.r.l. ordinaria con capitale inferiore ad euro 10,000”.

A seguito di tali modifiche, le s.r.l.s. rimangono società tenute ad adottare le clausole inderogabili previste dallo statuto standard di cui decreto del Ministero della Giustizia, e quindi un modello so-

cietario piuttosto rigido. Chi vuole quindi poter usufruire di questo tipo societario, e soprattutto dei ridotti costi di costituzione dovuti proprio alla mera compilazione di un modello predefinito, deve rinunciare, come contropartita, alla flessibilità che un diverso tipo societario garantirebbe in termini di statuto e modello di organizzazione societaria.

In caso contrario, l'alternativa è la "s.r.l. ordinaria con capitale inferiore ad euro 10,000", dove invece è ben possibile predisporre uno statuto "*tailor made*", a tutto beneficio dell'autonomia statutaria.

I soci della s.r.l.s. restano esclusivamente persone fisiche che possono però avere, a differenza del passato, come detto, un'età qualsiasi. Rimane il requisito del capitale sociale compreso tra euro 1 ed euro 9.999,99.

Gli amministratori possono poi essere anche non-soci.

Tra i tratti salienti della nuova "s.r.l. ordinaria con capitale inferiore ad euro 10,000", vi è invece la previsione (trattandosi di una società poco capitalizzata) di una "progressiva patrimonializzazione forzata", che impone ai soci di dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio un importo pari ad almeno un quinto di tali utili, da destinare alla riserva legale, fino a che la somma di tale riserva e del capitale non raggiunga gli euro 10.000. Superato tale limite, si applicherà la regola ordinaria, secondo cui un ventesimo degli utili netti deve essere destinato alla riserva legale sino a quando questa non raggiunga un quinto del capitale sociale.

*sforza@altenburger.ch*